Codice A1701B

D.D. 18 agosto 2020, n. 573

Definizione delle rese ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. Asti e D.O.C. Piemonte Moscato, riserva vendemmiale e vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. Asti per la vendemmia 2020.



ATTO DD 573/A1701B/2020

**DEL 18/08/2020** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1700A - AGRICOLTURA E CIBO A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

**OGGETTO:** Definizione delle rese ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. Asti e D.O.C. Piemonte Moscato, riserva vendemmiale e vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. Asti per la vendemmia 2020.

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" all'art. 39 "Gestione delle produzioni" commi 1 e 2 stabilisce che:

- (comma 1) per i vini a DOP, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, possono destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), a riserva vendemmiale per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione o consentito con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato;
- (comma 2) le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" all'art. 38 "Riclassificazioni, declassamenti,tagli" comma 1 stabilisce che:

- è consentita la coesistenza, in una stessa area di produzione, di vini a DO e a IG, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta puo' riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente piu' produzioni a DOCG

o DOC o IGT, la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino non puo' comunque superare il limite piu' restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione.

Il Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 "Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini" all'art. 6, comma 3 stabilisce che le proposte, di cui all'art. 39, commi 1 e 2 della L. 238/2016, avanzate dai consorzi di tutela devono essere adottate in sede di assemblea ordinaria.

Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2014, modificato con Decreto Ministeriale del 17 febbraio 2015, "Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita Asti", all'articolo 4 (anche per le sottozone), stabilisce che la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non può essere superiore a:

- Asti o Asti Spumante 10 t/ha;
- Asti o Asti Spumante metodo classico (metodo tradizionale) 8t/ha;
- Moscato d'Asti 10 t/ha:
- Moscato d'Asti vendemmia tardiva 6 t/ha;
- Moscato d'Asti Canelli e Moscato d'Asti Strevi 9,5 t/ha;
- Moscato d'Asti Santa Vittoria 9 t/ha.

Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2014 "Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Piemonte", all'articolo 4, stabilisce che la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la tipologia Piemonte Moscato non può essere superiore a 11,5 t/ha.

Il Consorzio di Tutela dell'Asti ha comunicato in data 31 luglio 2020 le decisioni del Consiglio di amministrazione in merito alla proposta relativa all'attuazione della gestione delle produzioni della D.O.C.G Asti, successivamente approvata a maggioranza dall'assemblea ordinaria riunitasi in data 7 agosto 2020.

Con nota del 07 agosto 2020 (Prot. N. 178/2020/AT),il Consorzio di Tutela ha quindi richiesto, ai sensi dell'art. 39 della L. 238/2016, di fissare la resa ad ettaro di uve e il quantitativo destinato a riserva vendemmiale di uve Moscato bianco destinate alla D.O.C.G. Asti per la vendemmia 2020 in:

- Asti o Asti Spumante 9 t/ha (equivalenti a 67,50 hl/ha), più 1 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 7,50 hl/ha);
- Asti o Asti Spumante metodo classico (metodo tradizionale) 8t/ha (equivalenti a 48 hl/ha);
- Moscato d'Asti 9 t/ha (equivalenti a 67,50 hl/ha), più 1 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 7,50 hl/ha);
- Moscato d'Asti vendemmia tardiva 6 t/ha (equivalenti a 30 hl/ha);
- Moscato d'Asti Canelli e Moscato d'Asti Strevi 9 t/ha (equivalenti a 67,50 hl/ha), più 0,5 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 3,75 hl/ha);
- Moscato d'Asti Santa Vittoria 9 t/ha (equivalenti a 64,80 hl/ha).

Il Consorzio di Tutela ha richiesto inoltre di stabilire i vincoli di destinazione delle uve e dei mosti eccedenti la resa a D.O.C.G., consentendo di utilizzare tali prodotti per le produzioni di:

- mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato (tale dicitura non è da intendersi quale destinazione finale delle uve, ma esclusivamente come prodotto intermedio nell'elaborazione di vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza l'utilizzo

dell'indicazione della varietà a Moscato);

- ogni altra destinazione consentita dalla normativa vigente in materia.

Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, con propria nota del 5 agosto 2020 (prot.7/2020) ha richiesto, ai sensi dell'art. 38 della L. 238/2016, di fissare in 10,5 t/ha la resa ad ettaro di uve Moscato bianco derivanti da unità vitate iscritte allo schedario viticolo con idoneità alla produzione della D.O.C.G. Asti ma rivendicate a D.O.C. Piemonte Moscato in virtù della scelta vendemmiale (così come prevista dal richiamato art. 38 della L. 238/2016) per la vendemmia 2020 e di mantenere la resa dei vigneti iscritti a schedario con idoneità Piemonte Moscato a 115Q/li ettaro come riportato nel disciplinare di produzione.

A tal proposito si sottolinea che il rispetto di tale riduzione di resa per la compilazione della dichiarazione di vendemmia, produzione e rivendicazione è responsabilità dell'azienda dichiarante.

La filiera produttiva che comprende le Organizzazioni Professionali Agricole, è stata sentita dalla Regione Piemonte mediante consultazione telematica conclusasi in data 17 agosto 2020 e ha unanimemente espresso parere favorevole alle richieste del Consorzio di Tutela dell'Asti e del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato.

Considerato assolto l'obbligo di consultazione delle Organizzazioni Professionali Agricole e considerato positivo il parere espresso dalle stesse.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per quanto sopra esposto,

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,

## determina

- di stabilire, come richiesto dal Consorzio di Tutela dell'Asti, ai sensi dell'art.39 commi 1 e 2 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", le seguenti rese ad ettaro e le quote destinate a riserva vendemmiale delle uve e del vino classificabile come D.O.C.G Asti per la vendemmia 2020:
- Asti o Asti Spumante 9 t/ha (equivalenti a 67,50 hl/ha), più 1 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 7,50 hl/ha);
- Asti o Asti Spumante metodo classico (metodo tradizionale) 8t/ha (equivalenti a 48 hl/ha);
- Moscato d'Asti 9 t/ha (equivalenti a 67,50 hl/ha), più 1 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a

## 7,50 hl/ha);

- Moscato d'Asti vendemmia tardiva 6 t/ha (equivalenti a 30 hl/ha);
- Moscato d'Asti Canelli e Moscato d'Asti Strevi 9 t/ha (equivalenti a 67,50 hl/ha), più 0,5 t/ha di riserva vendemmiale (equivalenti a 3,75 hl/ha);
- Moscato d'Asti Santa Vittoria 9 t/ha (equivalenti a 64,80 hl/ha).
- di consentire inoltre che le uve Moscato bianco ed i mosti eccedenti la resa fissata per la D.O.C.G. Asti per la vendemmia 2020 possano essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate:
- mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato (tale dicitura non è da intendersi quale destinazione finale delle uve, ma esclusivamente come prodotto intermedio nell'elaborazione di vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza l'utilizzo dell'indicazione della varietà a Moscato);
- ogni altra destinazione consentita dalla normativa vigente in materia;
- di stabilire, come richiesto dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, ai sensi dell' all'art. 38 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", in 10,5 t/ha equivalenti a 78,75 hl/ha di vino la resa ad ettaro per la vendemmia 2020 delle uve e del vino classificabile come D.O.C. Piemonte Moscato derivanti da unità vitate iscritte allo schedario viticolo con idoneità alla produzione della D.O.C.G. Asti ma rivendicate a D.O.C. Piemonte Moscato in virtù della scelta vendemmiale (così come prevista dall'art. 38 della L. 238/2016 richiamato in premessa).

A tal proposito si sottolinea che il rispetto di tale riduzione di resa per la compilazione della dichiarazione di vendemmia, produzione e rivendicazione è responsabilità dell'azienda dichiarante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche) Firmato digitalmente da Moreno Soster